Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2889

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º SETTEMBRE 2011

Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto introduce misure di potenziamento dell'attività amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria e di razionalizzazione delle risorse esistenti finalizzate a ridurre il contenzioso civile pendente, nonché interventi normativi che incidono sulla fase decisoria del processo civile, al fine di incrementare la produttività del sistema giudiziario civile.

Gli interventi in esame si rendono urgenti e necessari alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti per la violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria.

I principali strumenti di razionalizzazione consistono nella motivazione breve solo su richiesta delle parti (motivazione estesa per l'impugnazione della sentenza), e nell'estensione ai procedimenti innanzi alle corti d'appello di strumenti decisori più spediti quali l'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile (ossia il procedimento breve che si conclude oralmente in un'unica udienza) e la motivazione breve.

Il potenziamento dell'attività giudiziaria è costituito da un lato dalla possibilità di prevedere assistenti di studio a fianco di un magistrato ordinario per la durata di un anno sulla base di convenzioni che dovranno essere stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le facoltà di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione forense e con i consigli dell'ordine degli avvocati e dall'altro dalla proroga ed estensione della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), in forza della quale, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è, innanzitutto, autorizzato a coprire fino a tutto il 2016 i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Il Ministero è inoltre autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto e anche in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva.

Va subito evidenziato che l'intervento normativo è finalizzato a gestire una situazione di dissesto che non può protrarsi ulteriormente nel tempo, atteso che lo stallo della giustizia civile contribuisce in modo determinante ad impedire la crescita economica del Paese, incentivando comportamenti ostruzionistici nelle ordinarie dinamiche contrattuali che creano sfiducia sul mercato.

Le soluzioni prospettate servono per fare fronte ad una situazione di emergenza, in attesa di una più razionale ed organica riforma del processo civile, fondata sulla semplificazione del procedimento.

Va osservato che secondo gli ultimi dati della Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia, creata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa) la produttività dei singoli giudici italiani è la più alta rispetto alla media europea. È questo un dato oggettivo indiscutibile. Ciò significa che il problema della giustizia civile non è certamente riferibile alla bassa produttività ed al modo di lavorare dei singoli magistrati. Possono certo esserci delle isolate situazioni locali di inefficienza, ma – stando sempre ai dati sopra richiamati – la dimensione del

fenomeno è assolutamente insignificante, con la conseguenza che la soluzione del problema giustizia non può passare attraverso l'enfatizzazione di isolate situazione di inefficienza.

Interventi sul processo civile caratterizzati dalla fissazione di termini perentori di durata o dalla creazione di apposite sezioni che si occupano dell'arretrato, in un sistema processuale e giudiziario assolutamente inadeguato a far fronte ai flussi in entrata di domande giudiziarie, espongono ai seguenti rischi: l'incremento ulteriore della produttività (già ad altissimi livelli) rischia di andare a discapito della qualità della giustizia civile, con conseguenti ricadute negative sul campo economico e sociale; allorquando verranno meno «le sezioni che si occupano dell'arretrato», nel giro di pochi anni si verrà a determinare una situazione analoga a quella attuale, in quanto non si è inciso sulle effettive cause del dissesto.

Appare invece necessario procedere ad una riforma strutturale e organica della giustizia, che passi attraverso una seria informatizzazione (oggi ancora in fase di sperimentazione e quindi risolta essenzialmente in proclami propagandistici), l'incremento e la riqualificazione del personale amministrativo, il ripensamento della geografia giudiziaria, ormai anacronistica in quanto non rispondente più alle attuali esigenze economiche e sociali del Paese. Un'azione politica indirizzata verso questi settori permetterebbe un ridimensionamento complessivo dei ruoli dei singoli magistrati e una più efficiente gestione del processo, con una conseguente ricaduta positiva sui tempi e sui costi della giustizia in modo definitivo.

Con le misure in esame quindi si tenta di intervenire sull'attuale sistema processuale al fine di promuovere una maggiore accelerazione del processo, nella speranza di una riforma più organica e di ampio respiro, capace di incidere sui settori sopra indicati.

Con l'articolo 1, si prevede che i capi degli uffici possano stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno di attività.

In altri termini si permette agli uffici giudiziari di disporre di energie intellettuali aggiuntive a supporto dell'attività giudiziaria, assicurando al contempo ai giovani meritevoli un arricchimento professionale estremamente significativo.

Peraltro, si tratta di uno strumento non nuovo e già sperimentato con esiti positivi in qualche corte d'appello e si avvicina molto all'idea di «ufficio del giudice» invocata da tempo dall'associazione nazionale magistrati.

L'articolo 2 permette di sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, prorogando ed estendendo la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 128, della citata legge finanziaria per il 2008 (sulla mobilità del personale della pubblica amministrazione per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari). Il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, fino a tutto il 2016, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedura di mobilità fissata nella indicata legge.

Sono previsti anche dei corsi di riqualificazione del personale ricollocato. Il nuovo personale viene infatti proiettato in un settore della pubblica amministrazione completamente nuovo e di cui non conosce spesso i meccanismi di funzionamento. È concreto quindi il rischio che le nuove unità lavorative, se non adeguatamente formate, possano costituire un intralcio all'ordinaria attività lavorativa, determinando un rallentamento dell'attività giudiziaria.

La copertura finanziaria della norma si rinviene nell'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 7.

Inoltre, gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la motivazione della sentenza e la motivazione breve.

L'attuale sistema processuale prevede tre tipi di soluzioni processuali nella fase decisoria:

a) la soluzione *ex* articolo 275, primo comma, del codice di procedura civile (innanzi al collegio) e 281-*quinques*, primo comma, (innanzi al giudice in funzione monocratica), secondo cui precisate le conclusioni, dopo lo scadere dei termini *ex* articolo 190 del codice di procedura civile per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è previsto nei sessanta giorni successivi (nei giudizi innanzi al collegio) o nei trenta giorni successivi (davanti al giudice monocratico), il deposito della sentenza motivata secondo i criteri previsti dall'articolo 132 del codice di procedura civile (cosiddetta motivazione estesa);

b) la soluzione *ex* articolo 275, secondo comma, del codice di procedura civile (collegio) e 281-*quinques*, secondo comma, (giudice monocratico), secondo cui, ove richiesto dalle parti, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è fissata un udienza di discussione orale in esito alla quale nei sessanta giorni successivi (collegio) o nei trenta giorni successivi (giudice monocratico), è previsto il deposito della sentenza motivata secondo i criteri previsti dall'articolo 132 del codice di procedura civile (cosiddetta motivazione estesa in esito a discussione orale);

c) la soluzione *ex* articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile secondo cui il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, se richiesto dalle parti, in un udienza successiva, pronunciando sentenza all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La misura della cosiddetta motivazione breve si propone come quarta ipotesi di soluzione processuale nella fase decisoria, che si concretizza in una pronuncia caratterizzata dalla essenzialità degli elementi costitutivi; in mancanza di richiesta della motivazione estesa, la pronuncia diviene inappellabile e quindi passa in giudicato.

La «motivazione breve», per la sua evidente finalità semplificativa ed acceleratoria, costituisce una soluzione idonea allo snellimento del processo nella fase decisoria e quindi l'uso della stessa potrebbe apportare un contributo concreto alla situazione di dissesto esistente.

Il dispositivo con motivazione breve, caratterizzato dall'elencazione sommaria dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi, costituisce un provvedimento autosufficiente, in quanto per punti è riconoscibile l'*iter* logico seguito dal giudice ed è definibile il contorno del giudicato.

La sentenza con motivazione breve può pertanto inserirsi nell'ambito delle tipiche sentenze, pienamente impugnabili con riferimento ai fatti rilevanti, alla valutazione delle fonti di prova e ai principi di diritto applicati.

Al fine di rispondere pienamente alle esigenze difensive, la motivazione breve può essere adottata dal giudice in esito allo scambio delle memorie *ex* articolo 190 del codice di procedura civile, senza la necessità di fissare un'udienza di discussione e così senza appesantire ulteriormente i ruoli di udienza dei giudici. In questo caso la sentenza si intenderà pubblicata con il deposito in cancelleria.

Il giudice peraltro potrebbe optare per questa soluzione anche invitando le parti a discutere oralmente la causa una volta precisate le conclusioni, ovvero, su richiesta delle parti, fissando un'apposita udienza di discussione, secondo lo schema di cui all'articolo

281-*sexies* del codice di procedura civile. Recependo le prassi virtuose diffuse in molti tribunali, è opportuno, inoltre, inserire, sia nell'articolo 281-*sexies* sia nel nuovo articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, la disposizione secondo cui, nel fissare la discussione orale e ove richiesto da una delle parti, il giudice concede termine per note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza.

Il nuovo impianto normativo favorirà verosimilmente un ampio uso della motivazione breve da parte dei giudici, i quali sarebbero indotti ad utilizzare la motivazione estesa o la motivazione *ex* articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile solo quando ritenessero di dovere affrontare percorsi interpretativi innovativi o in contrasto con le posizioni consolidate della giurisprudenza.

Infine, tutti i meccanismi decisori utilizzabili dal giudice monocratico andrebbero applicati, con gli opportuni adattamenti, innanzi al collegio; non si comprende infatti perché la fattispecie *ex* articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile non possa essere prevista anche per i procedimenti collegiali.

La fase decisoria con l'innovazione proposta viene ad essere strutturata nel seguente modo:

a) ex articolo 275, primo comma, del codice di procedura civile (collegio) e 281-*quinques*, primo comma, (giudice monocratico), secondo cui precisate le conclusioni, dopo lo scadere dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è previsto nei sessanta giorni successivi (collegio) e nei trenta giorni successivi (giudice monocratico), il deposito della sentenza con motivazione estesa;

b) ex articolo 275, commi secondo, terzo e quarto, del codice di procedura civile (collegio) e 281-*quinques*, secondo comma, (giudice monocratico), secondo cui, dopo lo scambio delle comparse e delle memorie, è fissata un'udienza di discussione orale solo se richiesto dalle parti, in esito alla quale nei sessanta giorni successivi (collegio) e nei trenta giorni successivi (giudice monocratico) è previsto il deposito della sentenza con motivazione estesa in esito a discussione orale;

c) ex articolo 275-*bis* del codice di procedura civile (decisione a seguito di trattazione orale): se non si provvede ai sensi dell'articolo 275 del codice di procedura civile, una volta precisate le conclusioni il giudice può disporre d'ufficio che la causa sia discussa oralmente innanzi al collegio. Fissa a tal uopo l'udienza di discussione orale innanzi al collegio, concedendo, ove richiesto dalle parti, termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza. Il collegio pronuncia sentenza all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione illustrate dal giudice relatore. In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente e del giudice relatore;

d) ex articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile secondo cui il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, se richiesto dalle parti, in un'udienza successiva con concessione dei termini per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima, pronunciando sentenza all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

e) ex articolo 281-*decies*, primo comma: dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nei sessanta giorni successivi (collegio) o nei trenta giorni successivi (giudice monocratico), è depositata la sentenza con motivazione breve;

f) ex articolo 281-*decies*, secondo comma: il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, se richiesto

dalle parti, in un'udienza successiva con concessione dei termini per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima, in esito alla quale pronuncia sentenza con motivazione breve;

g) ex articolo 281-*decies*, terzo comma: se non si provvede ai sensi dell'articolo 275 o 275-*bis* del codice di procedura civile, una volta precisate le conclusioni il giudice può disporre d'ufficio che la causa sia discussa oralmente innanzi al collegio. Fissa a tal uopo l'udienza di discussione orale innanzi al collegio, concedendo, ove richiesto dalle parti, termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza. Il collegio pronuncia sentenza all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e della elencazione sommaria da parte del giudice relatore dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi. In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente e del giudice relatore.

L'articolo 6 riguarda le modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello.

La norma prevede al primo comma la modifica dell'articolo 350 del codice di procedura civile, attribuendo al presidente del collegio – ferma restando la regola generale della trattazione collegiale della causa – la possibilità di delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti del collegio.

Il secondo comma prevede la modifica dell'articolo 352 del codice di procedura civile, estendendo al giudizio di appello la possibilità che la causa venga decisa, oltre che secondo il tradizionale modello di decisione, anche secondo i modelli disciplinati dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura civile.

Infine l'articolo 7 investe le modifiche in materia di spese di giustizia

La norma prevede l'aumento del 50 per cento del contributo unificato per il grado di impugnazione, a copertura di quanto lo Stato erogherà per la riqualificazione del personale amministrativo che coprirà le attuali vacanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari)

1. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

2. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari ai sensi del comma 1 assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, di approfondimento giurisprudenziale e di redazione di bozze di provvedimenti, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione in merito all'attività svolta e alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 1.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 non compete alcuna forma di compenso, di indennità o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di personale comandato presso gli uffici giudiziari)

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «fino al 31 dicembre 2012»sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;

b) al quarto periodo le parole «secondo le vigenti disposizioni contrattuali», sono sostituite dalle seguenti: «ed in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva. Il Ministero della giustizia provvede all'organizzazione di appositi corsi di riqualificazione del personale collocato negli uffici giudiziari in applicazione della presente normativa».

Art. 3.

(Decisione a seguito di trattazione orale innanzi al collegio)

1. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Articolo 275-*bis*. - *(Decisione a seguito di trattazione orale)*. – Se non si provvede ai sensi dell'articolo 275, una volta precisate le conclusioni il giudice può disporre che la

causa sia discussa oralmente innanzi al collegio. Fissa a tal uopo l'udienza di discussione orale innanzi al collegio, concedendo, ove richiesto dalle parti, termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza. Il collegio pronuncia sentenza all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione illustrate dal giudice relatore. In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente e del giudice relatore ed è immediatamente depositata in cancelleria».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 281-*sexies *del codice di procedura civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, dopo le parole: «o, su istanza di parte, in un'udienza successiva» sono inserite le seguenti: «con la concessione, se richiesto, dei termini per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima».

Art. 5.

(Introduzione della motivazione breve)

1. Dopo il capo III-*ter* del titolo I del libro II del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-*quater*

DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-*decies*. - *(Motivazione breve della decisione)*. – Se non si provvede ai sensi degli articoli 275, 275-*bis*, 281-*quinques* o 281-*sexies*, scaduti i termini di cui all'articolo 190, entro sessanta giorni nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione

collegiale ed entro trenta giorni nei giudizi innanzi al giudice in funzione monocratica, è depositata sentenza contenente il dispositivo e l'elencazione sommaria dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi. La pubblicazione avviene nelle forme previste dall'articolo 133.

Nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica, se non si provvede ai sensi degli articoli 281-*quinques* o 281-*sexies*, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva con concessione, se richiesto, dei termini per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima. In esito alla discussione il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo ed elencando a verbale sommariamente i fatti rilevanti, le fonti di prova e i princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, se non si provvede ai sensi degli articoli 275 o 275-*bis*, una volta precisate le conclusioni il giudice può disporre che la causa sia discussa oralmente innanzi al collegio. Il giudice fissa a tal uopo l'udienza di discussione orale, concedendo, su istanza di parte, termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza. Il collegio pronuncia sentenza all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e dell'elencazione sommaria da parte del giudice relatore dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti

difensivi. In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente e del giudice relatore ed è immediatamente depositata in cancelleria».

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

b) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono il collegio può decidere la causa ai sensi dell'articolo 275-*bis*».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. – Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanzo, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il pagamento delle spese necessarie alla riqualificazione

del personale amministrativo utilizzato per la copertura delle vacanze esistenti negli uffici giudiziari, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00